

DELIBERA N. 681/11/CONS

MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DOVUTO DAGLI ORGANIZZATORI DELLE COMPETIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 PER L'ANNO 2011 (STAGIONE SPORTIVA 2010/11)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 12 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)”*, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2005, n. 302 ed in particolare l’art. 1, commi 65, 66 e 68 in materia di contribuzione annuale all’Autorità a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, ed in particolare l’articolo 19, comma 2, il quale prevede che l’Autorità delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dal medesimo decreto legislativo, nonché le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a darvi attuazione anche mediante un’apposita struttura, e l’art. 29, comma 2, il quale stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento della predetta struttura si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,5 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell’organizzatore della competizione. Tale contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 recante *“Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS”*, con la quale l’Autorità, in attuazione del citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, ha provveduto alle modifiche organizzative interne mediante l’istituzione dell’Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull’informazione sportiva nell’ambito della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 9 del 2008, per "organizzatore della competizione" s'intende il soggetto cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 9 del 2008;

CONSIDERATO che per "stagione sportiva" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. cc) del decreto legislativo n. 9 del 2008 s'intende il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo;

CONSIDERATO che i bilanci degli organizzatori delle competizioni vengono redatti sulla base del calendario della stagione sportiva e che, pertanto, per la determinazione del contributo per l'anno 2011 occorre fare riferimento al bilancio relativo alla stagione sportiva 2010/11;

CONSIDERATO che nella stagione 2010/11 si realizza per gli organizzatori delle competizioni calcistiche di Serie A di Serie B, per la prima volta, la cessione centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi gestita dagli organizzatori delle competizioni, così entrando a pieno regime il nuovo sistema della contitolarità dei diritti in capo a squadre e organizzatori della competizione;

TENUTO CONTO che la gestione collettiva della vendita ha comportato un incremento dei ricavi soggetti a contribuzione, in quanto ricavi in precedenza riconducibili a diritti venduti singolarmente dagli organizzatori degli eventi, non assoggettati all'obbligo di contribuzione, costituiscono ora oggetto di cessioni gestite unitariamente dalle organizzatori delle competizioni che si qualificano come soggetti contribuenti;

CONSIDERATO che l'articolo 27 del decreto legislativo n. 9/2008, recante la disciplina del periodo transitorio, stabilisce i criteri applicabili "al fine di consentire un'applicazione graduale" delle norme ivi previste, ponendo il 2010 come anno a partire dal quale si applicano a regime le nuove norme poste dal decreto medesimo;

RITENUTO di replicare nella materia de quo il principio dell'applicazione graduale, applicando un regime progressivo di incremento delle aliquote imponibili anche al fine di consentire una congrua programmazione finanziaria da parte degli organizzatori delle competizioni, e pertanto di poter inizialmente graduare il contributo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 9 del 2008 nella misura dello 0,3 per mille per la stagione sportiva 2010/11;

CONSIDERATO che la stima delle entrate risulta non in contrasto con il bilancio di previsione 2012;

VISTA la delibera n. 650/11/CONS del 30 novembre 2011, recante "*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2012*" e in particolare l'art. 2 che conferma l'esenzione dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2011;

RITENUTO opportuno confermare l'estensione al caso di specie delle esenzioni già previste a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni per il contributo annuale dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in quanto compatibili;

RITENUTO pertanto di esonerare dal versamento del contributo di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo;

VISTA la relazione illustrativa della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

(Misura della contribuzione)

1. Per l'anno 2011, la contribuzione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dovuta all'Autorità dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre è fissata in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2010/11, risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria approvati prima dell'adozione della presente delibera.
2. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Art. 2

(Modalità di versamento e comunicazioni)

1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2012, deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas ed intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 9, comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2012, i dati anagrafici ed economici richiesti, allegando copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento.

3. Per la comunicazione di cui al comma 2 deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.

4. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Stefano Mannoni

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola